

QUADRO SINOTTICO DEI DIVIETI IN VIGORE fino al 3 aprile

	Su tutto il territorio nazionale	Lombardia , Emilia Romagna e Veneto e nelle province di Pesaro Urbino e Savona	Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona	Lombardia e Piacenza
Congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario o quello incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità	Sospesi in tutta Italia (dpcm 4 marzo 2020)			
Manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (anche cinema e teatri)	Ammessi solo se consentono il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro su tutto il territorio nazionale (DPCM 4 marzo 2020)	Sospensione a prescindere dalla possibilità di garantire la distanza di un metro(DPCM 1 marzo 2020) ¹		
Discoteche	Non espressamente citate ma riconducibili alla casistica sopra citata.	Sospensione (DPCM 1 marzo 2020) ²		
Eventi e competizioni sportive	Sono consentiti negli impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto senza pubblico. (DPCM 4 marzo 2020)			
Allenamenti	Sono consentiti solo per gli atleti agonisti negli impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto senza pubblico. (DPCM 4 marzo 2020)			
Sport di base, attività motorie in genere svolte all'aperto ovvero in piscine, palestre e centri sportivi di ogni tipo	Sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire la distanza di almeno 1 metro (DPCM 4 marzo 2020)			Sospese senza deroghe ³
Servizi educativi dell'infanzia, attività didattiche nelle scuole, formazione superiore, corsi professionali, master e università per anziani	Sospesi, salvo modalità a distanza. (DPCM 4 marzo 2020)			
Corsi post universitari connessi all'esercizio delle professioni sanitarie, corsi di formazione specifica in medicina generale, attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa	Consentite (DPCM 4 marzo 2020)			

¹L'art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell'art. 2, comma 1 lett. a) del DPCM 1 marzo 2020.

² L'art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell'art. 2, comma 1 lett. c) del DPCM 1 marzo 2020

³ L'art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell'art. 2, comma 3 lett. a) del DPCM 1 marzo 2020.

DPCM 4 marzo 2020. Rimane, ovviamente, una misura di buon senso.

Viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche	Sospese (DPCM 4 marzo 2020)			
Procedure concorsuali pubbliche e private	Consentite senza limitazioni ⁴	Sono sospese ad esclusione di quelle “per soli titoli” e quelle per il personale sanitario (DPCM 1 marzo 2020)		
Attività di ristorazione, bar e pub	Senza limitazioni	Consentito a condizione che sia espletato per i soli posti a sedere e che sia rispettata la distanza di almeno 1 metro (DPCM 1 marzo 2020) ⁵		
Attività commerciali	Consentite senza limitazioni	Consentite a condizione che siano adottate misure organizzative idonee ad evitare assembramenti e che consentano di rispettare la distanza di almeno 1 metro. (DPCM 1 marzo 2020) ⁶		
Limitazioni all’accesso dei visitatori nelle RSA	Limitata ai soli casi indicati dalla direzione della struttura. (DPCM 4 marzo 2020)			
Medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti di vendita di generi alimentari.	Nessuna disposizione		Chiusura nelle giornate di sabato e domenica(DPCM 1 marzo 2020) ⁷	
Apertura luoghi di culto	Nessuna disposizione	Consentite a condizione che siano adottate misure organizzative idonee ad evitare assembramenti e che consentano di rispettare la distanza di almeno 1 metro. (DPCM 1 marzo 2020) ⁸		
Eventi culturali, ludici, sportivi e religioso	Nessuna disposizione	Sospensione (DPCM 1 marzo 2020) ⁹		
Musei, luoghi della cultura e biblioteche	Nessuna disposizione	Consentite a condizione che siano adottate misure organizzative idonee ad evitare assembramenti e che consentano di rispettare la		

⁴L’art. 3 del DPCM 1 marzo 2020, prevedeva, ove fossero consentite le procedure concorsuali, l’obbligo di adottare idonee misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati . Questa disposizione risulta in realtà abrogato dall’art. 4 del

DPCM 4 marzo 2020. Si ritiene comunque possa discendere dall’impostazione generale

⁵ L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 1 lett. h) del DPCM 1 marzo 2020

⁶ L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 1 lett. i) del DPCM 1 marzo 2020

⁷ L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 2 lett. a) del DPCM 1 marzo 2020

⁸ L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 2 lett. d) del DPCM 1 marzo 2020

⁹ L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 1 lett. c) del DPCM 1 marzo 2020

		distanza di almeno 1 metro. (DPCM 1 marzo 2020) ¹⁰		
--	--	--	--	--

Tutte le misure di cui agli artt. 1 (applicabile alle zone rosse) e 2 del DPCM 1 marzo 2020 sono prorogate **fino al 3 aprile**, salvo la sospensione dell’attività didattica che è stata stabilita fino al 15 marzo.

¹⁰ L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 1 lett. f) del DPCM 1 marzo 2020